



# COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 90  
del 21/05/2010

**OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale anno 2010/2012 - Adeguamento del fabbisogno al programma delle stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 3/2009 -**

L'anno duemiladieci, addì ventuno del mese di maggio alle ore 13.30 solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **ELENA MARCELLA LEPORI**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	<b>LEPORI Elena Marcella</b>	Sindaco	X	
2	<b>MURRU Daniele Serafino</b>	Assessore		X
3	<b>DEIANA Ennio Marco</b>	Assessore	X	
4	<b>MUCELI Silvio</b>	Assessore		X
5	<b>NIEDDU Antonello</b>	Assessore	X	
6	<b>PORCU Valerio</b>	Assessore	X	
7	<b>DEIANA Mario</b>	Assessore	X	
		<b>Totale n.</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Partecipa la dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

## **Su proposta dell'Assessore al Personale**

### **PREMESSO**

che ai sensi degli artt. 89 e 91 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la Giunta Comunale, nel rispetto dei principi fissati nel medesimo, provvede alla rideterminazione della dotazione organica, assume determinazioni organizzative in materia di personale nonché in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e nei limiti delle esigenze connesse all'esercizio di funzioni, servizi e compiti attribuiti al comune;

che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti, sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

che la legge 203/2008, legge finanziaria per l'anno 2009, e la legge n. 191/2009, finanziaria 2010, non hanno introdotto novità di rilievo rispetto alle disposizioni previgenti sulle assunzioni da parte degli enti locali, la cui disciplina peraltro è stata oggetto di ulteriori limitazioni da parte del D. L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 e precisamente:

che la disciplina attualmente in vigore in materia di assunzioni, è contenuta nell'art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296, nella formulazione risultante a seguito delle disposizioni aggiunte con l'art. 3, comma 120 della legge 244/2007 (finanziaria anno 2008), pertanto, fermo restando l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale, eventuali deroghe a tale principio ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, sono consentite purchè siano rispettati i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso e le seguenti ulteriori condizioni:

1 – che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

2 – che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

3 – che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto;

### **PRESO ATTO** che:

questo Comune ha già approvato, con deliberazione n. 236 del 18.12.09, la programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2010/2012, successivamente modificata con deliberazione n. 33 del 3.3.2010 e n. 60 e 73 del 23.4.2010 e del 13.5.2010;

la nuova disciplina introdotta con l'art. 76 della sopra richiamata legge n. 133/2008, tende sostanzialmente ad un ulteriore contenimento della spesa di personale negli enti locali, introducendo ulteriori voci che vanno a costituire la spesa di personale di cui al sopraccitato art. 1, comma 557 della legge 296/2006, e introduce al comma quattro il divieto di procedere ad assunzione in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente, al comma 5 l'obbligo di assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese

correnti, e al comma 7 il divieto di assunzione qualora l'incidenza sia pari o superiore al 50% delle spese correnti;

l'art. 1, comma 27 della L. R. 1/2009, come modificato dal comma 10 dell'art. 1 della L. R. 3/2009 prevede che nella determinazione della spesa di personale, gli enti locali non computano la spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, a rapporti di collaborazione e di somministrazione, al personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, qualora le risorse per farvi fronte siano assegnate per tali finalità dalla Regione;

#### **ACCERTATO CHE:**

l'ente ha rispettato il patto di stabilità interno nel 2009 e nell'ultimo triennio;

l'Ente rispetta il principio di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, di riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, come risulta dal prospetto dimostrativo allegato sotto la lett. A, per farne parte integrante e sostanziale;

la percentuale di incidenza di cui al successivo comma 7 della citata disposizione, delle spese per il personale nell'anno 2009 sul totale delle spese correnti, risulta inferiore al 50%;

il volume complessivo della spesa per il personale, calcolato con riferimento ai dati risultanti dal rendiconto della gestione 2008, non è superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

- il volume complessivo della spesa per il personale, calcolato con riferimento ai dati 2009, non è superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

- il rapporto medio tra dipendenti in servizio (al 31/12/2009 n. 62 unità) e popolazione residente risulta essere inferiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, attestandosi su 1/171 (l'attuale parametro per i comuni appartenenti alla fascia demografica compresa tra 10.000 e 59.999 è di 1/156), per cui, alla data odierna, tenuto conto della popolazione residente, considerate le cessazioni e le nuove assunzioni (tre cessazioni e quattro assunzioni) il margine per nuove assunzioni è pari a 5 unità;

- è stata, pertanto, accertata, in virtù di quanto disposto dal comma 120 dell'art.3 della Legge 244/2007, la sussistenza delle tre condizioni necessarie per poter derogare alle limitazioni di spesa per il personale previste, in via generale, dall'art. 39 L. 449/1997 e dall'art. 91 D. Lgs 267/2000 ed, in particolare, dall'art. 1, comma 557, L.296/2007;

#### **DATO ATTO CHE:**

l'art. 3, comma 3 della Legge Regionale del 7 agosto 2009 n. 3, prevede che "I comuni e le province provvedono alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta eccezione per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai Cantieri a finanziamento regionale, e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative, in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale. Tali programmi di stabilizzazione sono attuati dagli enti locali interessati, avuto riguardo al personale

precario che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal primo gennaio 2002. Tale personale è individuato dando ulteriore priorità all'anzianità anagrafica anche ai fini della dell'accompagnamento alla maturazione dei requisiti di anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale personale sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe ai limiti posti in materia di spesa e organici negli enti locali”;

rientrano nell'ambito di applicazione della norma sopra richiamata, i lavoratori assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative;

con circolare esplicativa n. prot. 42079/19.3 del 17.09.2009, la Regione Sardegna – Assessorato degli Enti locali e finanze, ha fornito le indicazioni necessarie per accedere ai finanziamenti per la stabilizzazione, previsti in misura del 50% del fabbisogno finanziario complessivo, invitando gli enti a predisporre il programma di stabilizzazione quadriennale dei lavoratori precari;

i programmi medesimi, regolarmente deliberati ed approvati dai rispettivi organi, dovranno contenere l'elenco degli aventi diritto, il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le procedure di monitoraggio;

con deliberazione della G. C. n. 235 del 18.12.2009, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il programma di stabilizzazione di lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. R. 7 agosto 2009, n. 3, prevedendo l'assunzione delle seguenti figure professionali in possesso del requisito di trenta mesi di servizio a far data dal 1.1.2002:

- N. 2 Istruttori Tecnici a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C. N. L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- N. 2 Istruttori Direttivi Socio Culturali a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C. N. L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

le stabilizzazioni sono state subordinate alla acquisizione del finanziamento regionale previsto dalle predette norme;

con deliberazione della G. R. n. 6/21 del 12 febbraio 2010, e n. 12/43 del 25 marzo 2010, sono stati approvati i criteri di ammissibilità e di ripartizione delle risorse destinate al cofinanziamento dei programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari negli enti locali, nonché il piano della spesa relativo alle somme stanziare nel bilancio della Regione, per le annualità 2009 e 2010;

con nota prot. n. 16635 del 19 aprile 2010, l'Assessorato regionale degli EE. LL., Finanze e Urbanistica, nel comunicare quanto deliberato dalla G. R., ha evidenziato la possibilità per gli enti locali di riformulare i rispettivi programmi, laddove necessario, tenuto conto che la quota a carico del Comune dovrà essere almeno pari a quella attribuita dalla Regione;

che il Comune di Tortolì, sulla scorta del piano di spesa approvato con la deliberazione della G. R. n. 12/43 del 25 marzo 2010, è beneficiario di un contributo annuale di euro 32.391,12, a fronte di un costo annuale dichiarato, all'atto della presentazione dell'istanza, di euro 123.845,52;

pertanto, occorre riformulare il programma, posto che il contributo concesso è pari a poco più del 25% dell'importo annuale complessivo previsto a fronte di una previsione di entrata pari al 50% della medesima spesa, in ragione della previsione dell'ottavo comma dell'art. 3 della L. R. n. 3/2009, che recita "gli enti locali concorrono con una spesa di pari importo"

allo stato attuale, tenuto conto delle risorse disponibili e dei vincoli in materia di spesa per il personale, si ritiene di poter procedere alla stabilizzazione di due unità, anziché quattro, come originariamente stabilito;

**ESAMINATA** attentamente la dotazione di personale delle aree ove prestano servizio i dipendenti in possesso dei requisiti per poter essere stabilizzati, e ritenuto che nell'immediato occorre dare priorità alla stabilizzazione dei due istruttori tecnici, in quanto in virtù di quanto stabilito dal comma 3, dell'art. 3 della L. R. 3/2009:

- i due istruttori tecnici prestano servizio anche non continuativo, dall'anno 2003, per un periodo superiore a sei anni l'uno, e a cinque anni l'altro, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa prima, e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a decorrere dal 22.9.2008;

- uno di essi, è stato da subito destinato ad attività analoghe a quelle dei cantieri a finanziamento pubblico regionale, in quanto, come risulta dagli atti deliberativi di programmazione e dagli atti gestionali, il rapporto di collaborazione è stato attivato nel 2003 nell'ambito dell'adozione di misure organizzative mirate alla gestione dei fondi di cui all'art. 19 della L. R. 37/98, finanziato con le medesime risorse ed è proseguito per lo svolgimento dei medesimi compiti fino al mese di novembre 2005; successivamente il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è proseguito con l'attribuzione di compiti connessi alla L.R 37/1998 in misura non esclusiva;

- l'altro viene individuato dando ulteriore priorità all'età anagrafica;

**RITENUTO** in virtù di quanto previsto dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 3, comma 3, di dover procedere alla modifica e alla integrazione della programma del fabbisogno di personale per gli anni 2010/2012, prevedendo la stabilizzazione di due lavoratori precari, che hanno maturato nel periodo compreso tra il primo gennaio 2002 e la data del 18.8.2009, data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2009, un'anzianità di servizio di almeno trenta mesi;

**PRECISATO** che il programma in questione è stato formulato nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia;

**EVIDENZIATO** che si fa riserva di verificare la possibilità di dare attuazione al programma delle stabilizzazioni originariamente approvato, analizzando più compiutamente le funzioni e i carichi di lavoro dell'Area Sociale, Scolastico e Culturale e il fabbisogno delle altre aree, nonché la capacità di spesa, al fine di valutare l'incidenza degli oneri complessivi a carico del bilancio comunale rispetto al totale delle spese correnti, e ai vincoli di spesa in materia di personale;

**VISTA** la propria deliberazione n. 234 del 18.12.2009, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente, dalla quale risultano vacanti i seguenti profili professionali:

- N. 2 ISTRUTTORI TECNICI (categoria giuridica C, posizione economica C1 del CCNL EE.LL.)

**RICHIAMATE** le note di richiesta di stabilizzazione presentate dai Responsabili dei Servizi interessati:

1 – Tecnico Edilizia privata ed urbanistica, (ora Area Urbanistica e Ambiente) a mezzo della quale chiede all'amministrazione la stabilizzazione della dipendente attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con il profilo professionale di istruttore tecnico cat. C del CCNL EE.LL., Sig.ra Pistis Patrizia, come da contratto repertorio n. 81 del 22.09.2008, necessaria per poter garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite agli enti locali ai sensi della L. R. n. 9/2006, in particolare in materia di tutela del paesaggio e demanio marittimo;

2 – Lavori Pubblici, (ora Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici) il quale chiede la stabilizzazione del dipendente attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con il profilo di istruttore tecnico, cat. C del CCNL EE.LL., Sig. Cogodda Claudio, come da contratto repertorio n. 82 del 22.09.2008, necessario per poter garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite agli enti locali ai sensi della L. R. 9/2006;

### **PRECISATO**

che ai lavoratori da stabilizzare verrà attribuita in via prevalente l'assegnazione di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione;

che la presente modifica della programmazione del fabbisogno del personale è determinata dall'esigenza di adeguare la dotazione organica rispetto alle necessità segnalate dai responsabili dei servizi e finalizzate prevalentemente all'assolvimento di funzioni delegate o trasferite dalla Regione Sardegna;

**DATO ATTO**, altresì, che della presente deliberazione verrà data informazione alla RSU e alle organizzazioni sindacali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del CCNL 1.4.99 e ss.mm.ii.;

### **VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000, e in particolare l'art. 89 comma 5 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 165/2001, e in particolare l'art. 2 comma 1, art. 6 e ss.mm.ii;
- il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il bilancio annuale dell'esercizio 2010 e il bilancio pluriennale degli esercizi 2010/2012;

**TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche se materialmente non ritrascritto;

**DI MODIFICARE** la programmazione triennale del fabbisogno di personale, relativa al triennio 2010 – 2012, annualità 2010, inserendovi il programma di stabilizzazione di lavoratori precari, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, che prevede l'assunzione di:

- n. 2 istruttori tecnici, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica C1 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali;

**DI DARE ATTO** che ai suddetti dipendenti vengono attribuiti, in via prevalente, l'assegnazione di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla regione ai comuni, e in particolare, tenuto conto delle competenze di ciascuna area:

- AREA URBANISTICA E AMBIENTE: demanio marittimo ( art.41 della L.R. 9/2006).

- AREA LAVORI PUBBLICI: energia ( art. 21 L.R. 9/2006); risorse idriche e difesa del suolo ( art. 61 L.R. 9/2006); protezione civile ( art. 70 L.R. 9/2006); Istruzione ( art. 73 L.R. 9/2006).

**DI CONFERMARE** la restante programmazione del fabbisogno del personale, così come prevista nella delibera n. 236/2009, n. 33 del 03.03.2010, n. 60 del 23.4.2010, n. 73 del 13.5.2010;

**DI APPROVARE** il piano finanziario della spesa annuale oggetto della presente programmazione, determinata in complessivi euro 59.280,42, così ripartiti per un quadriennio decorrente dall'anno 2010:

- risorse del bilancio comunale: euro 29.640,21;

- contributo regionale: euro 29.640,21;

- Totale euro 59.280,42.

### **DI DARE ATTO CHE**

come risulta dagli atti allegati sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2009, e nell'ultimo triennio, come attestato dal Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, in data 26.03.2010;

il volume complessivo della spesa per il personale, calcolato con riferimento ai dati risultanti dal rendiconto della gestione 2008, non è stato superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

- il volume complessivo della spesa per il personale, calcolato con riferimento ai dati 2009, non è stato superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

- il rapporto medio tra dipendenti in servizio (al 31/12/2009 n. 62 unità) e popolazione residente risulta essere inferiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, attestandosi su 1/171 (l'attuale parametro per i comuni appartenenti alla fascia demografica compresa tra 10.000 e 59.999 è di 1/156), per cui, alla data odierna, tenuto conto della popolazione residente, considerate

le cessazioni e le nuove assunzioni ( tre cessazioni e quattro assunzioni) il margine per nuove assunzioni è pari a 5 unità;

- che questo Ente, pertanto, possiede le tre condizioni per poter derogare, in virtù di quanto previsto dal comma 120 dell'art. 3 della Legge 244/2007, alle limitazioni di spesa per il personale previsti, in via generale, dall'art. 39 della legge 449/1997, e dall'art. 91 del D. Lgs., ed in particolare, dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2007;

- con riferimento all'art. 76, comma 7, del D. L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, nell'anno 2009, l'incidenza delle spese del personale sul totale delle spese correnti è stata inferiore al 50%;

- le spese derivanti dal presente programma di stabilizzazione di lavoratori precari non comportano alcuna variazione al bilancio di previsione per l'esercizio in corso e al bilancio pluriennale per gli esercizi 2010/2012, in quanto trattasi di spese già previste in fase di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, e rispetto alle quali il Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, ha accertato il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale, come risultante dalla attestazione acquisita al protocollo n. 26564 del 24.12.2009;

- si fa riserva di verificare la possibilità di dare attuazione al programma delle stabilizzazioni originariamente approvato, analizzando più compiutamente le funzioni e i carichi di lavoro dell'Area Sociale, Scolastico e Culturale e il fabbisogno delle altre aree, nonché la capacità di spesa, al fine di valutare l'incidenza degli oneri complessivi a carico del bilancio comunale rispetto al totale delle spese correnti, e ai vincoli di spesa in materia di personale;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché:

provveda a dare attuazione al presente deliberato entro il 31 maggio 2010, previo espletamento di una prova selettiva, consistente in un colloquio, con le modalità previste dal Regolamento sull'accesso agli impieghi per l'espletamento della prova orale;

provveda a trasmettere la presente deliberazione alla RSU e alle organizzazioni sindacali ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del CCNL 1.4.99 e ss.mm.ii.; precisando che il presente atto diverrà pienamente efficace, una volta esperiti gli adempimenti e scaduti i termini previsti dalle norme contrattuali;

provveda a trasmettere copia della deliberazione all'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, unitamente alla documentazione richiesta dal medesimo, per quanto di competenza;

**DOPO DI CHE**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 e ss.mm.ii.



Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2010/2012 – adeguamento del fabbisogno

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL SINDACO  
F.to avv. Lepori Elena Marcella

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 21/05/2010 il responsabile dell'area F.to dott. Congiu Enzo
<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 21/05/2010 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

**A T T E S T A**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per 15  
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 11531 del 28/05/2010).

Tortoli, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_;

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 33 della L.R. 38/94);

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

Tortoli, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa